

ALLEGATO 4 alla DGR n.

DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreti - Azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";

Il presente Allegato 4 modifica e sostituisce l'Allegato 6 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

Premesse

Le presenti disposizioni attengono alle emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico, dovute principalmente alla gestione degli effluenti e all'uso dei fertilizzanti e tengono conto del peso del settore rispetto al totale dell'emissione nazionale e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione già contenuti nella direttiva NEC e in parte affrontati nei Piani di Azione in materia di Nitrati. Il settore agricoltura in Lombardia è responsabile dell'emissione in atmosfera di 88.699 t annue di NH₃, pari al 95,5% del totale regionale.

L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'introduzione di tecniche di gestione e specifiche tecniche che portino ad un risultato di riduzione stabile degli inquinanti secondari correlati (PM₁₀), senza pregiudicare l'equilibrio economico (sostenibilità) delle imprese e la corretta gestione agronomica finalizzata a conseguire le produzioni agricole.

Le disposizioni si basano sull'individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l'applicazione di buone pratiche (BAT - *Best Available Technologies*) alle quali sia associabile, singolarmente per ogni pratica, una potenziale quota di riduzione dell'ammoniaca (cui si associa una quota, seppur non proporzionale, di riduzione di polveri sottili). Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà dunque essere scelto dalla singola impresa agricola all'interno delle BAT disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della Programmazione Comunitaria. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, la strategia di riduzione deve risultare più ambiziosa, in termini di abbattimento delle emissioni, rispetto agli obiettivi e alle tempistiche contenute all'interno della Direttiva NEC e rispetto a quelli individuati dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

Tale strategia di riduzione deve interessare sia la fase relativa alla corretta distribuzione sui terreni degli effluenti di allevamento, ma anche quella del loro stoccaggio.

La strategia di riduzione si basa nello specifico sui coefficienti *BAT Tool* di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia, e nel Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca prodotto dal MIPAAFT, allegato al *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico* redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

A) Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:
 - obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.
- Per le strutture di stoccaggio esistenti:
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Coefficienti BAT-Tool Prepair/MIPAAFT di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	ridurre rapporto superficie/volume (<0,2) della vasca	45%
	materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	60%
	piastrelle geometriche galleggianti	60%
	sfere plastiche galleggianti	60%
	copertura teli flottanti	60%
	copertura rigida/a tendone	90%
	Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

B) Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
 - a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interrimento	0%
	fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%
	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso+incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso+incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso+incorporaz. 4h	71%

Matrice	Tipologia	Riduzione
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
	fertirrigazione (manichette)	90%
	incorporazione entro 12 ore	45%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn.)	30%
	incorporazione entro 4 ore	65%
	incorporazione immediata	70%

C) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui al punto A) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le prescrizioni di cui al punto B) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no *tillage*); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di cui ai punti A) e B) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis,¹ della legge regionale n. 24/2006.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 della l.r. 24/2006).

¹ Art. 27 (Sanzioni) 11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008